

Quantità e qualità

dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione

Avv. Francesco Marcellino

"L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione", così afferma il comma 3 dell'art. 12 della L. 104/92.

La scuola non si frequenta solo per "imparare a leggere e far di conto" ma per sviluppare le potenzialità di apprendimento, di comunicazione, di relazione e socializzazione. E ciò, a maggior ragione, per gli alunni con disabilità.

Affinchè siano concretamente raggiungibili i suddetti obiettivi, il legislatore ha previsto una sequela di attività amministrative che si caratterizzano per altrettanti atti amministrativi rispettivamente redatti dagli organismi competenti.

Certificazione di individuazione dell'alunno in stato di handicap, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato non sono un *"vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa"* (in questo senso Cons. di Stato Reg. Dec. N° 2004/94, con riferimento all'insegnante di sostegno), ma sono degli atti aventi non solo "valore e rilevanza giuridica", ma dimostrazione delle capacità delle scienze sociali, mediche e pedagogiche che gli operatori specializzati della sanità e della scuola devono mettere in campo per raggiungere gli obiettivi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica raggiungibili dall'alunno dentro la scuola e, successivamente, nella società.

Purtroppo, invece, troppo spesso, il disagio con cui gli esperti delle pubbliche amministrazioni si trovano ad operare (per quantità e qualità del lavoro imposto alle Pubbliche Amministrazioni) ed una certa diffusa fretteolosità ed alle volte approssimazione, rende i documenti amministrativi una mera ottemperanza formale, troppo spesso nemmeno sufficientemente "personalizzata" ed adattata agli effettivi bisogni ed alle "effettive esigenze rilevate" dell'alunno con disabilità.

In questo breve intervento approfondiamo il tema della quantità e qualità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione.

Come noto, questa figura specialistica è prevista da:

- Artt. 42-45 del D.P.R. 24 Luglio 1977 N° 616
- Art. 13 comma 3 Legge 5 Febbraio 1992 N° 104.

L'art. 42 del D.P.R. 616/77, intitolato "Assistenza scolastica", afferma:

"Le funzioni amministrative relative alla materia dell'«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.



Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari".

L' Art. 13 comma 3 Legge 104/92, invece, afferma:

"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

Nella importante nota del Ministero della Pubblica Istruzione N° 3390 del 30 Novembre 2001 si chiarisce che: *"Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo D'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti.*

Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit".

Ciò detto.

E' evidente che:

- se la certificazione di individuazione dell'alunno in stato di Handicap ha quale finalità quella di "certificare", appunto, l'alunno come persona con disabilità a fini scolastici;
 - se la diagnosi funzionale è volta a descrivere analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno;
 - se il profilo dinamico funzionale, invece, è volto ad indicare il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno avrà in tempi brevi e tempi medi;
 - se il piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro e, pertanto, gli obiettivi scolastici da raggiungere,
- risulta *inconfutabile che da questi atti amministrativi (ed attività amministrative), laddove si dovesse ritenere opportuna la figura dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, deve trarsi in modo inequivocabile la quantità e la qualità dell'assistenza specialistica di cui si tratta.***

Ed invece è assai diffusa una certa approssimazione (se non persino omissione) con riguardo all'indicazione della quantità e qualità dell'assistenza specialistica, limitandosi assai spesso ad una mera certificazione del bisogno della figura.

Risulta evidente che al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente, ma anche più semplicemente gli obiettivi scolastici previsti per l'anno scolastico frequentato dall'alunno, è indispensabile che il corpo docenti e lo stesso assistente per l'autonomia e la comunicazione sappiano (ed abbiano condiviso) l'esigenza quantitativa settimanale della figura specialistica nonchè le modalità di approccio ed i metodi che la stessa deve porre in essere sull'alunno.

Se, quindi, il Gruppo di Lavoro sull'Handicap Operativo, deputato per legge alla stesura della suddetta documentazione scolastica, non condivide e certifica le modalità operative



(secondo le scienze mediche, psicologiche, pedagogiche e didattiche) con le quali l'assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione deve relazionarsi nel corso dell'anno con lo studente (fatte salve, ovviamente, le verifiche periodiche previste dall'art. 6 del DPR 24 Febbraio 1994) e non determina il numero delle ore di assistenza specialistica settimanali necessarie, si comprende che la mera indicazione *"necessita di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione"* diviene un mero *"vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa"* giurisdizionalmente rivendicabile e tutelabile.

E questa lettura ed applicazione dei principi di diritto risulta espressa inequivocabilmente dall'Intesa Governo-Regioni del 20 marzo 2008, laddove all'art. 2.2, si afferma che nella documentazione scolastica devono essere individuate *"... le tipologie di competenze professionali e le risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale"* **e, ancora più inequivocabilmente**, laddove l'articolo 10 del testo coordinato del D.L. 31 Maggio 2010 N° 78 con Legge di Conversione 30 Luglio 2010 N° 122, afferma:

"la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, N° 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, N° 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, N° 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato".

"Sezioniamo" questa norma, in modo da impararla correttamente.

Innanzitutto:

1) **Il GLH in sede di formulazione del PEI elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie** ⇒ ciò significa di **tutte le risorse, ovvero certamente di quelle dell'insegnante di sostegno e dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione;**

2) l'indicazione del numero di ore di sostegno è finalizzata esclusivamente all'educazione ed all'istruzione ⇒ ciò non solo nel rispetto della normativa vigente e delle professionalità del docente, ma anche a conferma che il "plurale" utilizzato per i termini *"risorse necessarie"* si riferisce anche a quelle figure di assistenza specialistica che devono contribuire al raggiungimento degli altri obiettivi scolastici (rammenta sempre il testo di cui all'art. 12 comma 3 della l. 104/92, all'inizio di questo contributo).

3) specifica *che restano a carico degli altri soggetti istituzionali* (scuola ed enti locali) *la fornitura delle altre risorse professionali e materiali* (assistenza igienico personale ed assistenza



specialistica per l'autonomia e la comunicazione) *necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno richieste dal piano educativo individualizzato* ⇒ **e, pertanto, è inconfutabile che in esso devono essere indicate quantità e qualità di tutte le figure di assistenza scolastica!**

Risulta quindi fondato e legittimo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi scolastici, di cui all'art. 12 comma 3 della l. 104/92 ed al fine di consentire la frequenza stessa, con profitto ed utilità, dell'alunno disabile del corso di studi, è indispensabile che la documentazione scolastica sia redatta come sopra previsto. Diversamente, quei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche previsti dalla normativa risultano, di fatto, violati, insieme agli obiettivi raggiungibili dall'alunno con disabilità.

E ciò non solo è evincibile dalla normativa vigente e dalle molteplici sentenze emesse (in particolar modo dal TAR Palermo), ma è stato spesso oggetto di disquisizioni pubbliche (convegni, conferenze, incontri, tavoli tecnici...) anche al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli interventi dell'amministrazione nel suo complesso.

Pertanto, non sorprende - ma di certo diviene un nuovo strumento di tutela e di riconoscimento - che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con nota N° 3439 del 30 Aprile 2015, fortemente diffusa tra le associazioni di familiari del Palermitano e facilmente rinvenibile *online* - ha inteso precisare e dare "*disposizione con effetto immediato e diffusione a tutti i dirigenti della Neuropsichiatria Infantile*" che "*il Gruppo Misto (GLIS) è preposto per l'indicazione del numero delle ore necessarie per la figura professionale di assistente alle autonomie e alla comunicazione....*".

Sarebbe auspicabile, quindi, nel pieno rispetto della normativa vigente che l'orientamento assunto dall'ASP di Palermo, sia uniforme su tutto il territorio regionale.

Probabilmente un approccio "scientifico" (sulla base anche degli strumenti previsti dall'OMS) garantirebbe non solo la formale applicazione delle leggi in commento, ma anche il raggiungimento di una vera "inclusione e partecipazione" scolastica dell'alunno ed una più fervida soddisfazione "professionale e professionalizzante" del Gruppo di Lavoro sull'Handicap che ha in carico l'alunno con disabilità, con l'indicazione delle "risorse necessarie".

4 Giugno 2015

